



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 107/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Carlo Picuno, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37130** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX (c.f. XX), nata a Cavallino (LE) il XX, ivi residente alla Via Salento n. 1,
ed elettivamente domiciliata in Parabita (LE) alla Via XX, presso e nello
studio dell'Avv. Giuseppe Vinci (c.f. VNCGPP75S21C469W), che la
rappresenta e difende P.E.C. vinci.giuseppe@ordavvle.legalmail.it
contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis
(DLNLR171C45B180L) e dall'Avv. Fabiola Leone (LNEFBL73B46L400Y),
giusta procura ad lites per atto del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Roma, del
23.1.2023 rep. 37590, racc. 7131, elettivamente domiciliato presso gli uffici
dell'Avvocatura Regionale INPS Gestione Dipendenti Pubblici in Bari alla
Via Nicolò Putignani n. 108

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza svoltasi in data 17 aprile 2024 con l'assistenza del
Segretario dott.ssa Caterina Di Palma e la presenza dall'avv. Giuseppe Vinci
per la ricorrente e dell'avv. Fabiola Leone per l'INPS;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

	con ricorso ritualmente depositato e notificato la sig.ra XX, figlia	
	maggiorenne di XX deceduta il XX, sua dante causa, ha impugnato la	
	determinazione dell’Inps provvedimento n. XX del XX con cui l'Istituto	
	rigettava la domanda di riconoscimento a suo favore della pensione di	
	reversibilità del nominato genitore in quanto <i>"non sussiste la assoluta e</i>	
	<i>permanente impossibilità a qualsiasi attività lavorativa, né sussisteva alla</i>	
	<i>data del XX"</i> .	
	Evidenzia la ricorrente che da diversi anni, è affetta da molteplici patologie	
	totalmente debilitanti di natura osteoarticolare (“XX”), pneumologica (“XX”),	
	psichiatrica (“XX”), gastroenterologica (“XX”) e cardiologica (“XX”).	
	Evidenzia inoltre che a seguito della suddetta visita presso la Commissione	
	Medica di verifica di Bari del XX, veniva riscontrata la presenza, in capo	
	all’odierna ricorrente,	
	di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa	
	vigente. Pertanto, risulta sussistere il diritto di quest’ultima a percepire la	
	pensione di reversibilità sussistendo, a suo carico, i requisiti ex art. 8, L.	
	222/1984, secondo cui si considerano inabili <i>“le persone che si trovino</i>	
	<i>nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività</i>	
	<i>lavorativa”</i> .	
	Chiede, in definitiva:	
	A) Accertare e dichiarare che, alla data del XX, giorno del decesso della	
	propria madre, sig.ra XX, la ricorrente versava già in una condizione di	
	inabilità pari al 100%;	
	B) Riconoscere il diritto della sig.ra XX a percepire la pensione di reversibilità	
	della madre, con decorrenza dalla data del decesso della sig.ra XX ovvero da	
	2	

		quella altra epoca che si riterrà di dovere individuare;	
	C)	Per l'effetto, condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella anzidetta qualità, a corrispondere, in favore della ricorrente, i relativi emolumenti, oltre agli arretrati a tal titolo maturati e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, su ciascun rateo arretrato, sino al soddisfo.	
	D)	Condannare l'Istituto resistente al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.	
		Si è costituito l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con condanna alle spese.	
		Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del XX, è stato conferito incarico al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di esprimere, un motivato parere in ordine alla sussistenza del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della ricorrente alla data della domanda amministrativa e/o a quella della visita presso la Commissione medica di Verifica di Bari. L'Organo consulenziale ha depositato l'elaborato peritale, rassegnando le proprie conclusioni nel senso che la ricorrente non presenta i requisiti medico-legali utili per la concessione della pensione di reversibilità come orfano maggiorenne per difetto del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro.	
		In data XX parte ricorrente ha depositato le osservazioni formulate dal proprio consulente nominato alla bozza di parere formulata dal CTU.	
		Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2024, il legale del ricorrente, nel contestare le osservazioni formulate dal CTU ha insistito per l'accoglimento del ricorso.	
		L'Inps ha insistito nella richiesta di rigetto per infondatezza.	
		3	

La causa è stata dunque posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso della ricorrente non è fondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

2. Va evidenziato che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile, militare o del pensionato a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato dall'art. 82 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092, ed è subordinato al sussistere di precisi requisiti, quali l'inabilità a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, lo status di conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

3. Nel caso in esame, ciò che è in contestazione è il requisito dell'inabilità comportante l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro, che la ricorrente ritiene di possedere, in quanto affetto da patologie asseritamente causative dell'impossibilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Sul punto si osserva che l'art. 82 in parola, per quanto qui di rilievo, prevede, per gli orfani maggiorenni di aventi diritto a pensione civile o militare, che il riconoscimento di pensione di reversibilità sia condizionato alla *“inabilità a proficuo lavoro”*.

Tale locuzione, nel composito quadro normativo di cui all'art. 82 predetto e agli artt. 2 ed 8 della legge n.222/1984, nell'ambito del processo di armonizzazione di cui alla legge n.335/1995, va intesa nel senso che il soggetto debba trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo.

Come precisato dalla Corte di Cassazione, il concetto di inabilità assoluta e permanente deve identificarsi con uno stato di fatto caratterizzato dall'assenza

	di una capacità lavorativa tale da consentire un'attività redditizia senza un'usura	
	<i>ultra vires</i> (Cass. n.16955/2004).	
	In sostanza, l'inabilità consegue ad infermità, la quale presuppone che	
	l'interessato non possa svolgere alcuna ulteriore attività lavorativa anche	
	richiedente un dispendio di energie eccessivo rispetto a quelle residue, e dalla	
	quale la parte privata possa ricavare solo redditi incongrui o puramente saltuari	
	(cfr. Corte dei Conti, sez. I Appello, n. 108/2020).	
	Ai sensi dell'art. 86 del TU 1092/1973, le condizioni soggettive previste per il	
	conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al	
	momento della morte del dipendente o del pensionato, e, qualora vengano	
	meno, la pensione di reversibilità è revocata.	
	In tale contesto, con l'ordinanza istruttoria citata in premessa è stato chiesto un	
	parere al C.M.L., ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito	
	sanitario alla data della domanda amministrativa e/o a quella della visita presso	
	la Commissione medica di Verifica di Bari. Il nominato CTU, all'esito	
	dell'attività svolta, ha rassegnato le proprie conclusioni definitive alla luce	
	anche delle osservazioni formulate dal CTP.	
	Tutto ciò premesso, questo Giudice non ha motivo di discostarsi dal giudizio	
	tecnico espresso dal C.M.L.	
	In particolare, l'organo consulenziale, sulla base della documentazione sanitaria	
	agli atti, ha osservato che “ <i>Disaminando sulla documentazione presente in</i>	
	<i>fascicolo di causa, emerge che la sig.ra XX abbia lavorato come contabile</i>	
	<i>presso aziende private dal 1981 al 1995 e che l'ultimo impegno lavorativo sia</i>	
	<i>riconducibile al 2017, due anni prima della verifica eseguita presso la CMV di</i>	
	<i>Bari.</i>	
	5	

La sintomatologia depressiva può essere fatta risalire al XX, per problematiche insorte nel contesto lavorativo caratterizzate da contrasti con alcuni colleghi di lavoro e per tale motivo venne seguita in Consultorio con terapia psicofarmacologica variamente modulata all'occorrenza dal Centro di Salute Mentale di riferimento. Successivamente ai primi anni ebbe a godere di un relativo benessere, ricadendo in uno stato di nuovo disagio psichico alla separazione dal coniuge. La compromissione diabetica viene fatta risalire al XX, e venne monitorata e seguita presso un ambulatorio di diabetologia risultando, all'epoca di interesse, in terapia continuativa orale ed in buon compenso XX, in assenza di complicanze significative di organo, fatta salva una retinopatia bilaterale valutata alla visione del fundus1, con emorragia a fiamma ma visione binoculare non compromessa e pressione oculare nei limiti della norma.

Al riguardo della patologia XX, la sig.ra XX risultò essere affetta, come detto, da una grave forma di XX, con associata neuropatia del n. XX laterale di sinistra e tale quadro era complicato da una grave obesità (XX). Nel complesso delle risultanze di handicap residuale, non è possibile ancora una volta definire l'infermità quale fortemente limitante gli ambiti della capacità lavorativa finanche generica, pur tenendo in debita considerazione il quadro XX e XX interessante il tratto L2-S1. Quanto sopra poteva essere oggettivato al XX ma anche successivamente, visionando le certificazioni agli atti. Nel gennaio 2022 difatti, venne sottoposta a visita ortopedica e lo specialista verificò, l'assenza di XX ed una buona manipolazione di anche e ginocchia, significando che, pur insistendo una certa invalidità, questa non risultava incompatibile con l'autosufficienza gestionale, esprimibile invero anche in ambito

lavorativo.....non vi è correlazione tra l'inabilità lavorativa, valutata in
 relazione alle capacità residue esprimibili in ambito lavorativo susseguenti al
 quadro XX e le abilità nel condurre un veicolo, che presuppongono in realtà
 l'assenza di patologie che possano avere implicazioni pregiudizievoli della
 sicurezza stradale ma al contempo non siano direttamente correlabili alla
 inespressività mansionale... il quadro depressivo sofferto che, sempre dalla
 documentazione agli atti, risulta essere di tipo reattivo (rapporti con i colleghi
 e reazioni personali nella vita di relazione), con ansia e facile faticabilità ma,
 in tutti gli interventi riportati⁵ tale quadro viene descritto come mutevole e
 rispondente a terapia nelle valutazioni espresse dal 2016 al 2021, con
 peggioramento evidenziabile soprattutto nel biennio 2020-2021....
 Concludendo è possibile definire che, la ricorrente XX non si trovava, all'epoca
 del decesso del padre (XX), così come alla presentazione della domanda
 amministrativa e della verifica medico legale tenutasi presso la CMV di Bari,
 in condizioni cliniche complessive tali da renderla inabile a qualsiasi proficuo
 lavoro, pertanto, non aveva diritto alla reversibilità pensionistica.....” .
 Rispondendo alle osservazioni formulate dal CTP, il CTU ha condivisibilmente
 osservato che “Difatti il complesso morboso sofferto dalla ricorrente, così
 come obiettivato nelle molteplici visite prodotte dalla parte, risulta sempre
 nella norma e nulla aggiunge a quanto rappresentato esaustivamente dal CTP
 e già considerato ampiamente nel corso delle operazioni peritali e chiaramente
 descritto nella bozza di parere anticipata alle parti....., pur esitando sull'istante
 un quadro limitante le capacità lavorative, in ordine soprattutto alla grave
 obesità, il titolo di studio conseguito e la preservata logica di giudizio della
 ricorrente, così come tra l'altro documentato dallo specialista (dott.

	Tagliaferro in data 14.10.2016) "non evidenti patologie a carico del S.N.C. E	
	di quello periferico" delineano una residuale capacità lavorativa che, permette	
	all'interessata di svolgere un'attività lavorativa effettivamente remunerativa,	
	quali mansioni di ufficio, segreteria, senza usura delle residue energie psico-	
	fisiche, attagliata tra l'altro alla situazione culturale e alle attitudini della	
	stessa (diploma di ragioneria). Pertanto, alla luce di quanto sottolineato,	
	questo Collegio ritiene che la Sig.ra XX NON sia impossibilitata a svolgere	
	qualsiasi attività lavorativa.”.	
	Questo GU ritiene il parere depositato dal CTU del tutto esente da censure:le	
	osservazioni formulate in questa sede dalla ricorrente al parere reso dal	
	medesimo Organo consulenziale, non appaiono inficiare le conclusioni	
	rassegnate. Pertanto, deve concludersi che il C.M.L. ha evidenziato che le	
	precitate patologie non hanno impedito e non impediscono alla ricorrente lo	
	svolgimento di qualsiasi proficua attività lavorativa.	
	Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, la domanda della ricorrente deve	
	essere rigettata.	
	4. Stante la complessità della materia si ritengono sussistere motivi per	
	compensare le spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari all’esito della pubblica udienza svoltasi in data 17 aprile	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	8	

[illegible][illegible][illegible][illegible]